volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Poliziotti e partiti politici: il caso di Futuro Nazionale

Autore: Nicola Rossiello

C'è un fenomeno, che si sta sviluppando in queste settimane, che merita di essere descritto con precisione prima ancora che giudicato: **un numero non trascurabile di operatori delle forze di polizia ha scelto di aderire, singolarmente o addirittura come organizzazione sindacale, in forme organizzate e in alcuni casi con incarichi interni, a una formazione politica**. C'è, a mio giudizio, dietro questa scelta, un sillogismo implicito che vale la pena portare alla luce, perché è tanto più insidioso quanto più appare naturale. **L'ordine viene percepito come il concetto sintonico per definizione con lo status di chi indossa la divisa**, quasi una consonanza di destino tra il mestiere e l'idea. È un sillogismo che convince perché sfrutta un'assonanza reale. L'operatore di polizia lavora ogni giorno per mantenere l'ordine pubblico, ed è comprensibile che un'offerta politica costruita attorno a quella parola gli appaia meno estranea di altre. Ma il sillogismo, per quanto naturale nella sua meccanica, parte da una **premessa che non regge**. **L'ordine non è, e non può essere, l'elemento cruciale della funzione di polizia in uno Stato costituzionale**. **Lo è la giustizia, che dell'ordine è la misura e non il sinonimo**; questo perché l'ordine descrive uno stato di fatto, l'assenza di conflitto visibile, mentre la giustizia è il criterio che stabilisce quando quello stato di fatto merita di essere difeso e quando invece va corretto, anche a costo di produrre, per un tempo, del disordine. Un ordine imposto contro la giustizia non è un valore da tutelare, è la descrizione tecnica di un abuso riuscito. Ed è esattamente questa distinzione che, in troppe delle adesioni a cui assistiamo, viene messa silenziosamente da parte.

Un poliziotto in servizio può iscriversi a un partito? La domanda, tornata d'attualità con le verifiche avviate dalla Procura militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze armate nella struttura organizzativa di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Vannacci, e con l'esposto presentato da un'associazione antifascista per chiedere accertamenti analoghi sul personale di polizia, meriterebbe una risposta netta. **Non ce l'ha**. E la ragione non sta in un'ambiguità dei singoli casi, ma in un **vuoto normativo che l'Italia porta con sé da oltre trent'anni**.

Bisogna partire da un dato preciso, perché su questo terreno la precisione non è pedanteria, è l'unica difesa contro la propaganda che userà l'argomento nei due sensi opposti a seconda della convenienza del momento.
La legge n. 121/1981, che ha smilitarizzato la Polizia di Stato, all'articolo 114 vietava in via transitoria l'iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, in attesa che il Parlamento scrivesse la disciplina organica prevista dall'articolo 98, terzo comma, della Costituzione (quello che consente al legislatore di limitare il diritto di iscrizione ai partiti per magistrati, militari di carriera, forze di polizia e diplomatici). Quel divieto transitorio fu prorogato di anno in anno, con una sequenza di decreti legge che racconta da sola l'imbarazzo del legislatore davanti alla materia. Nel 1991 un ultimo decreto tentò di rendere strutturale il divieto. Non fu convertito in legge. **La disciplina**

organica prevista dalla Costituzione non è mai stata scritta. Il risultato è che oggi, a normativa vigente, **manca una previsione esplicita e in vigore che vieti al singolo poliziotto di tesserarsi a un partito**. Chi sostiene il contrario si appoggia su una norma temporanea mai definitivamente rinnovata. Chi sostiene che il tesseramento sia libero ignora che la Costituzione ha comunque previsto una riserva di legge proprio per questa categoria, riserva che il legislatore ha semplicemente evitato di onorare. È una zona grigia costruita non da un vuoto di attenzione, ma da una scelta reiterata di non decidere.

Diverso, e qui la chiarezza normativa esiste, è il comportamento pubblico. **L'articolo 81 della stessa legge 121 impone agli appartenenti alle forze di polizia di restare in ogni circostanza fuori dalle competizioni politiche, vieta la partecipazione in uniforme a riunioni o manifestazioni di partito, vieta la propaganda a favore o contro partiti e candidati**. Su questo terreno il rilievo disciplinare non richiede l'accertamento di un reato, basta la violazione del dovere di imparzialità. Un incarico organizzativo o direttivo assunto da un appartenente alle forze dell'ordine in servizio all'interno di una formazione politica ricade, a mio giudizio, proprio in questa fattispecie, perché comporta l'esposizione pubblica della linea politica del soggetto, cosa difficilmente compatibile con la funzione che quel soggetto esercita nei confronti di tutti i cittadini, non solo di quelli che condividono la sua opzione elettorale. Il Consiglio di Stato, occupandosi della materia analoga per i militari, ha tracciato una distinzione che pare l'unica ragionevole: **l'iscrizione può essere ammessa, l'incarico interno di partito no**, perché è lì che la linea di un movimento diventa, agli occhi del cittadino, indistinguibile dalla funzione che quella persona esercita in divisa. È una distinzione di buon senso giuridico, prima ancora che di diritto positivo, e sarebbe l'architrave naturale di una legge che il Parlamento non ha mai scritto.

C'è un secondo livello del problema, e tocca il cuore della funzione più della sua superficie amministrativa. Chi indossa la divisa non presta un giuramento generico di lealtà allo Stato, presta un **giuramento specifico** e testuale: "giuro d**i essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato**, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Non è una formula cerimoniale da dimenticare il giorno dopo, è un atto giuridico che vincola la persona, prima ancora del funzionario, all'osservanza leale della Carta. La Costituzione, a sua volta, non tratta tutti i partiti come equivalenti sul piano dei fini perseguiti. L'articolo 49 richiede che l'azione dei partiti si svolga con metodo democratico. La XII disposizione transitoria vieta, in qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Quando un movimento politico diventa oggetto di un procedimento aperto proprio su questo terreno, come accade oggi per Futuro Nazionale, sottoposto a verifica della Procura di Roma sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista, la domanda che si pone a chi ha giurato fedeltà alla Costituzione non è più soltanto quella, già seria di per sé, dell'imparzialità di funzione. È una domanda più radicale: **se l'adesione organizzativa a un soggetto politico i cui fini sono all'esame della magistratura proprio per compatibilità con l'ordine costituzionale sia conciliabile con un giuramento che impegna, testualmente, all'osservanza leale di quello stesso**

ordine. Non è una domanda che si possa già chiudere con una sanzione, il procedimento è aperto e nessuna responsabilità è accertata. Ma è una domanda che la sola imparzialità di funzione non esaurisce, perché investe la coerenza tra l'atto di fedeltà prestato all'inizio della carriera e la scelta compiuta durante il suo esercizio.

La tentazione di trattare la questione come un problema di destra o di sinistra sarebbe l'errore più grave. La terzietà delle forze dell'ordine non è un vincolo imposto contro qualcuno, è una garanzia che protegge allo stesso modo il cittadino che chiede un intervento e l'operatore che lo compie. Un poliziotto percepito come schierato perde autorevolezza agli occhi di chi non condivide quello schieramento, e questo indebolisce lui prima ancora di indebolire l'istituzione. Vale per chi aderisse a Futuro Nazionale, varrebbe allo stesso modo per chi aderisse a qualunque altra formazione, di qualunque colore. **Il nostro Paese, su una materia che tocca direttamente la fiducia tra cittadino e forze dell'ordine, ha rinviato per oltre quattro decenni una scelta che la Costituzione le imponeva di fare**. La riforma della legge n. 121/1981, di cui si discute da tempo per altri motivi, sarebbe l'occasione naturale per chiuderla. Non per punire chi oggi si trova in un vuoto normativo che non ha creato, ma per restituire a tutti, cittadini e operatori, una regola chiara invece di una zona grigia che si presta, puntualmente, a essere riempita dalla polemica del momento.